NUOVO ASSETTO RETRIBUTIVO-FUNZIONALE DEL PERSONALE CIVILE E MILITARE DELLO STATO

Art. 57

Competenza dei tribunali amministrativi regionali

Le controversie in materia di indennita' di buonuscita e di indennita' di cessazione del rapporto d'impiego relative al personale dello Stato e delle aziende autonome appartengono alla giurisdizione esclusiva dei tribunali amministrativi regionali; e' abrogata ogni diversa disposizione. I giudizi pendenti alla data di entrata in vigore del presente decreto ed aventi ad oggetto le materie di cui al precedente art. 54 sono dichiarati estinti d'ufficio, con compensazione delle spese fra le parti. I provvedimenti giudiziali non ancora passati in giudicato restano privi d'effetti. Nelle ipotesi regolate dal precedente art. 54 i ricorsi in materia di riliquidazione della indennita' di buonuscita sono proponibili avverso i provvedimenti adottati dalle competenti gestioni previdenziali sulle domande degli interessati. Alle sentenze passate in giudicato alla data di cui al secondo comma e recanti condanna all'integrazione dell'indennita' di buonuscita gia' corrisposta senza computare la tredicesima mensilita', gli enti previdenziali daranno esecuzione d'ufficio entro il termine di cui al secondo comma dell'art. 54 osservando per il recupero della quota di contributo previdenziale obbligatorio a carico del personale le disposizioni di cui al precedente art. 55.

Versione in vigore dal 1 giugno 1979, non più in vigore dal 31 luglio 1979 · versione 0

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Nuovo assetto retributivo-funzionale del personale civile e militare dello Stato
Estremi	Decreto-legge 29 maggio 1979, n. 163
Titolo	VII — Valutazione della tredicesima mensilità ai fini della indennità di buonuscita
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 31 maggio 1979

Fonte del testo: dati aperti ufficiali, licenza CC BY 4.0
Fonti e licenze su iuspedia.it/fonti-e-metodologia. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da Iuspedia.it il 29 novembre 2026
https://www.iuspedia.it/nuovo-assetto-retributivo-funzionale-del-personale-civile-e-militare/art-57-competenza-dei-tribunali-amministrativi-regionali/versione/0

Inquadra il QR code per aprire la pagina su Iuspedia.it